



# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Ordinanza N. 25

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME DAI LUOGHI SENSIBILI PER L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E L'UBICAZIONE DI SALE DA GIOCO E SALE SCOMMESSE E DISCIPLINA DEGLI ORARI RELATIVI A TALI ATTIVITÀ. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali, alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi estremi, a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché può generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcool ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta "rincorsa delle perdite");
- in conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, sin dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in denaro, il legislatore già nel 2012 con il Decreto Legge n 158 del 13 settembre "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che



# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità”;

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all'art. 3, comma 2 recita: “Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7; inoltre “Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”; lo stesso articolo 50 comma 5 del TUEL prevede altresì che “...In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o grado di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti...”;

- la Circolare n. 557/PAS.7801.12001 del 23 giugno 2010 nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisano che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. per esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal e negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli “esercizi pubblici”;

## RILEVATO

- che la Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con D.Lgs. n.59 del 26.03.2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – all'articolo 12 prevede che *“nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art. 8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali ... l'incolumità pubblica,*



# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

*la sanità pubblica .... la tutela dei consumatori ...) l'accesso e l'esercizio di un'attività ....possono ... essere subordinati al rispetto di...requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici”;*

- che il Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/9/2011 n. 148, consente di stabilire “restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche”, ivi compreso “il divieto di esercizio di un’attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione ad esercitarla solo all’interno di una determinata area”, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata;

- che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d'azzardo “...sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell’ambito ‘dell’ordine pubblico e della sicurezza’ di competenza esclusiva dello Stato”;

- che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia) all’articolo 31 comma 2 recita “...secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali”;

- che il 23 dicembre 2011 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha sentenziato che “...va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all’art. 50, comma 7, del TUEL ...Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il



# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS , in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore;

gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa che ne è destinataria”;

- che con le Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, i Magistrati hanno “avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;

- che con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale” e che la giurisprudenza si è espressa nel senso che “le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di 'ordine pubblico e sicurezza', che attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale. Ne deriva che la disciplina in tema di sale da gioco non è diretta a garantire l'ordine pubblico, in quanto gli apparecchi da gioco sono considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione



# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

locale. Benessere psico-fisico la cui tutela è sicuramente compresa tra le attribuzioni dell'ente locale, non solo in base alla generale previsione di cui all'art. 3 del d.lgs.

n. 267/2000, ma anche in considerazione delle norme che attribuiscono al Sindaco un potere di ordinanza a tutela della salute dei cittadini, in caso di emergenze sanitarie, i sensi del medesimo art. 50 del TUEL”;

- che il TAR Piemonte con Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 dichiara, in conformità al dettato della Corte Costituzionale; che “...l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione” e afferma anche che “...il potere di intervento dell'amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 31 c. 2. del d.l. 201/2011, ne consegue la legittimità dell'ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia.”;

- che il medesimo TAR (sentenza n° 834 del 2017, pubblicata in data 11 Luglio 2017) ha precisato che “Nella sentenza 11 maggio 2017 n 108 la Corte Costituzionale ha ricordato che il citato D.L. 13 settembre 2012 n. 158 ha previsto all'art. 7, commi 4 e seguenti, «una serie di disposizioni intese a contrastare l'insorgenza di detta patologia»; ciò ha fatto (comma 10) con particolare riferimento alla «progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS – ossia con le cosiddette slot machines – che risultino ubicati in prossimità di luoghi “sensibili” (in specie, istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi)». Il tutto nell'ambito di «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

- che il TAR Veneto, Sez. III del 16 luglio 2015 n. 811 ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio comunale: “...la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l'esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T.U.EE.LL. sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (omissis), posto che la norma impone un vincolo in conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del



# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale”;

- che il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione/spengimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;

- che al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro, in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur (nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno);

- che la competenza del Sindaco ad emanare ordinanze de quibus è pacifica in giurisprudenza (ex multis, Corte costituzionale 18 luglio 2014, n. 220, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794);

- che il T.A.R. del Veneto, sez. III, sent. 7 febbraio 2017, n. 128 ha deliberato che l'ipotesi di un «difetto d'istruttoria, per non avere l'Ente Locale effettuato specifiche e minuziose indagini in ordine all'incidenza del fenomeno della ludopatia sul territorio comunale, non può essere condivis(a). Nell'attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale (per una sintesi dei molteplici interventi di prevenzione e contrasto della ludopatia si veda Cons. St. parere n. 33/2015 che richiama, tra l'altro, i seguenti atti: la Raccomandazione 2014/478/UE del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line; il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, che ha introdotto numerose misure di contrasto al gioco d'azzardo on line e off line; l'art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici volta a prevedere disposizioni per la tutela dei minori e per contrastare il gioco d'azzardo patologico; la legge 3 dicembre 2014, n. 190 che ha trasferito presso il Ministero della Salute l'Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave



# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

istituito dal cd. decreto Balduzzi», con ciò di fatto richiamando l'art. 115, Il comma, c.p.c. ("Il giudice può, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza");

- che l'ordinanza n. 5059 dell'11.11.2016 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la quale si è pronunciato in riferimento ad una precedente ordinanza cautelare (n. 248/2016) del TAR Veneto, Sezione Terza, concernente la disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale gioco e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, afferma la bontà dell'ordinanza che limita gli orari delle sale gioco;

- che in ogni caso i dati ufficiali della ASL di Frosinone indicano, per il solo anno 2016, un numero di Utenti del SerD di Cassino pari a 665, di cui circa il 25% affetti da ludopatia e in aumento esponenziale (valore numerico che va riguardato come mera espressione di un fenomeno dilagante, la cui portata effettiva è molto maggiore delle rilevazioni, evidentemente relative solo a coloro che chiedono espressamente un intervento terapeutico); allo stesso modo lo studio ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs ) Italia 2015, condotto dai ricercatori del Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di Fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr), che ha coinvolto oltre 30 mila studenti di 405 istituti scolastici superiori del nostro Paese, ha dimostrato che la percentuale di studenti di 15-19 anni che ha giocato d'azzardo nell'ultimo anno è stata del 42% nel 2015; in termini numerici, sono stati oltre 1 milione gli studenti che hanno giocato d'azzardo almeno una volta nell'anno precedente l'intervista; lo stesso studio ESPAD 2015 riferisce, a sottolineare l'importanza degli aspetti contestuali dell'offerta di gioco, che il 48% degli studenti che non hanno giocato d'azzardo durante l'anno riferisce di non avere contesti di gioco nelle vicinanze della propria abitazione o della scuola che frequenta, quota che risulta, invece, pari al 24% tra coloro che hanno giocato; circa il 44% degli studenti giocatori abita e/o frequenta una scuola a meno di 5 minuti da un luogo dove è possibile giocare d'azzardo (contro il 30% circa dei non giocatori), e infine recenti studi epidemiologici ed in particolare l'articolo scientifico prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche "Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana" di M. Scalese et all., pubblicato sul numero 21 della Rivista Medicina delle Dipendenze, pagg. 12 e seguenti, marzo 2016, affermano che "...il dato che se ne ricava è assolutamente clamoroso nel confermare la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco....



# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

ogni giocatore di apparecchi automatici di gioco perde in media oltre 400 euro al mese solo in questo gioco”;

- che la recente inchiesta “L’Italia delle slot” (realizzata dal Gruppo GEDI e dal Visual Lab) ha evidenziato la drammaticità della situazione di Cassino, con una media di spesa per abitante assolutamente preoccupante (pari a quasi 1.300 €/anno), accompagnata da un aumento medio del numero di tutti gli apparecchi da gioco dell’ordine del 22% rispetto alle rilevazioni avvenute alla fine del 2015;

- visti quindi i poteri del Sindaco di intervenire sia nella disciplina degli orari sia in via d’urgenza per prevenire gravi fenomeni contrari alla salute pubblica e alla stessa vivibilità della città soprattutto in luoghi particolarmente sensibili dal punto di vista socio culturale educativo;

- che tali poteri sono certamente indipendenti da atti adottati da altri Organi della volontà popolare, come ripetutamente affermato in giurisprudenza (“Un’ordinanza sindacale, avente ad oggetto gli orari di apertura delle sale da gioco, non deve essere necessariamente adottata «sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione», come previsto dall’art. 50 comma 7, t.u. 18 agosto 2000, n. 267, atteso che, per quanto riguarda i criteri regionali, la suddetta norma, con l’inciso «eventualmente indicati» ha testualmente escluso la tassatività e obbligatorietà di tali criteri regionali, con la conseguenza che non ha alcun rilievo giuridico la loro mancanza; inoltre la mancata approvazione di indirizzi espressi dal Consiglio comunale non paralizza l’attività del Sindaco, titolare del relativo potere di ordinanza, ma comporta per lui un legittimo e più ampio esercizio della propria discrezionalità nell’individuazione delle misure ritenute più efficaci per il perseguimento delle finalità perseguite, senza previa fissazione di vincoli da parte del Consiglio” - v. Consiglio di Stato sez. V, 01 agosto 2015 n. 3778; T.A.R. Venezia sez. III - 16 luglio 2015 n. 811; T.A.R. Lazio-Roma sez. II - 02 aprile 2010 n. 5619);

## TUTTO CIO’ PREMESSO

- Ritenuto quindi necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento con una doppia natura e cioè di regolazione di orari di esercizio delle attività sopra descritte e contingibile ed urgente per quanto attiene all’apertura di nuove attività, a tutela della comunità locale volto a limitare l’uso degli apparecchi automatici per il gioco d’azzardo



# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

lecito, senza impedire del tutto il loro utilizzo, per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;

- ritenuto altresì necessario ed urgente intervenire per contrastare il grave fenomeno delle ludopatie e/o gioco compulsivo e/o d'azzardo che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche sul territorio comunale di Cassino e che rischia di pregiudicare la salute pubblica e il benessere individuale e collettivo;

- ritenuto di dover colmare il vuoto normativo statale e regionale (L. reg.le 5/2013) per l'assenza di un'indicazione di distanza minima dai luoghi cosiddetti "sensibili", come sotto individuati e indicati;

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 commi 5 e 7 del decreto legislativo 267/2000

## ORDINA

di stabilire, a far data dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza, quanto segue:

- è vietata su tutto il territorio comunale di Cassino l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali che VLT, e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 articolo 110 TULPS localizzati a meno di 400 metri misurati secondo il percorso pedonale più breve da: istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;

- che su tutto il territorio del comune di Cassino siano rispettati i seguenti orari di esercizio dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex art. 86 e 88 del T.U.L.L.P.S.: 1) Orari di esercizio delle sale gioco autorizzate ex art. 86 T.U.L.L.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling): dalle ore 09.30 alle ore 13.30; dalle ore 15.30 alle ore 19.30; dalle ore 22.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. 2) Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.L.P.S. Regio Decreto 773/1931 collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.): dalle ore 09.30 alle ore 13.30; dalle ore 15.30 alle ore 19.30; dalle ore 22.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti



# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili;

## DISPONE

che in tutti gli esercizi presenti sul territorio comunale in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio, o titolo equivalente, è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni: - obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime pari a cm 30x40), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge; - obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del Codice penale in particolare dell'articolo 650 c.p., la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689. In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110 del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Cassino e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa. Al Comando di Polizia Locale è demandata la verifica del rispetto della presente ordinanza, contro la quale è possibile esperire il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione. La presente ordinanza verrà altresì comunicata alla Prefettura di Frosinone, alla Questura di Frosinone, alla Caserma dei Carabinieri Comando Stazione di Cassino, alla Tenenza della Guardia di Finanza competente per il Territorio, al Comando della Polizia Locale di Cassino.



# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Questa ordinanza, infine, resterà in vigore fino al recepimento delle sue disposizioni da parte del Consiglio comunale di Cassino con specifica delibera, previa discussione nell'ambito della competente Commissione consiliare.

## Dispone

inoltre, che copia della presente sia notificata, per quanto di competenza:

- alla Polizia Provinciale
- al Commissariato di Cassino
- al Comando Compagnia Carabinieri di Cassino
- al Comando Guardia di Finanza Gruppo Cassino
- al Comando Polizia Locale
- Area Servizi – Ufficio Commercio
- Albo Pretorio

24 GEN 2018



Il Sindaco  
Ing. Carlo Maria D'Alessandro